

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
404/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (prot. Autorità 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive - ora Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006); il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2013, 78/2013/R/gas e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion*);

- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2016, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la lettera trasmessa da SNAM Rete Gas il 26 luglio 2018, prot. Autorità 22444/2018 (di seguito: lettera 26 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- nel corso della procedura di “open season”, sono emerse criticità relative alla stipula del contratto di trasporto per la capacità esente, in particolare relativamente alle disposizioni in materia di forza maggiore contenute nel Codice di Rete, in applicazione dei comma 10.5 della deliberazione ARG/gas 2/10;
- SNAM Rete Gas ha pertanto posto in consultazione, in data 11 luglio 2018 una proposta di modifica del Codice di Rete che prevede che gli utenti che recedono dal contratto di trasporto (limitatamente ai casi di realizzazione di nuova capacità in esito alla procedura aperta) siano tenuti a corrispondere i costi effettivamente sostenuti fino a quel momento da SNAM ove minori del corrispettivo, commisurato al valore del contratto, attualmente previsto;
- la richiesta di modifica del codice di rete è stata posta in consultazione da SNAM Rete Gas che, in esito alla stessa, ha recepito alcune osservazioni degli utenti e ha trasmesso con lettera 26 luglio 2018 all’Autorità per l’approvazione la relativa proposta di aggiornamento del codice di rete.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da SNAM Rete Gas con lettera 26 luglio 2018, sia coerente con l'esigenza di condizioni per l'efficiente accesso alla capacità di nuova realizzazione in regime di esenzione;
- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta
- il presente provvedimento abbia carattere di indifferibilità ed urgenza in quanto integra il quadro delle condizioni di offerta della capacità di trasporto in esito alla procedura aperta, che nel caso della capacità di trasporto all'interconnessione del gasdotto TAP è di imminente conclusione al fine di realizzare le nuove capacità nei termini previsti

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas, con lettera 26 luglio 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni